

Sintesi contratto

Trasporti - Logistica (Artigianato)

Per maggiori informazioni senti gli operatori CISL www.cislbrescia.it

Le tabelle contrattuali (qualifiche, livelli, importi) le trovi www.cislbrescia.it

Tredicesima/Gratifica natalizia

1 mensilità da corrispondere normalmente il 16.12

Quattordicesima

1 mensilità da erogare entro la prima decade del mese di luglio

Scatti anzianità

5 biennali, I lavoratori assunti prima dell'1.6.1980 conserveranno "ad personam" il diritto a completare il numero dei bienni di anzianità previsti dalla precedente normativa contrattuale.

Straordinari (limiti e maggiorazioni)

ammessi nel limite massimo di 165 ore annue individuali. Per le ore prestate tra le 165 e sino ad un massimo di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante accantonamento in una "banca ore" individuale, ferma restando in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni spettanti. Per le ore prestate oltre le 250 si darà luogo alla trasformazione in riposi compensativi (ferma restando il pagamento delle maggiorazioni spettanti), mediante accantonamento in una banca ore individuale. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare tale limite, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.

Ferie

22 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni; 26 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario su 6 giorni. Norma transitoria per i magazzini generali: per gli impiegati in servizio alla data dell'1.4.1975 viene mantenuto "ad personam" lo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità oltre i 12 anni

Riduzione orario

personale non viaggiante: in aggiunta alle ore spettanti per le festività abolite, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive (5 gruppi di 8 ore). Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1.1 - 31.12) tali permessi decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. b. personale viaggiante: in aggiunta alle 4 festività abolite, vengono riconosciute, a decorrere dall'1.7.2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione d'anno o frazione di esso. Per gli anni 2014 e 2015 tali ore di permesso saranno obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente dei predetti permessi. Tale importo sarà erogato, in via anticipata, nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli. Tale disposizione ha validità fino al 31.12.2015

Festività

oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; il pomeriggio della Vigilia di Natale e Capodanno: in tali giornate l'orario di lavoro non potrà andare oltre le ore 13.00 ed eccedere la metà dell'orario normale di lavoro. Per le festività cadenti di sabato o di domenica o in altra festività è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, 1/22 della retribuzione mensile

Festività soppresse

4 gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo

Malattia

con una anzianità fino a 5 anni conservazione del posto per 245 giorni, retribuzione 100% primi 3 mesi, 50% per altri 5 mesi ; con una anzianità oltre 5 anni conservazione del posto per 365 giorni, retribuzione 100% primi 5 mesi, 50% per altri 7 mesi

CCNL Assologistica – conservazione del posto per 15 mesi consecutivi o cumulando le assenze per più malattie nell'arco temporale di 30 mesi; trattamento economico: intera retribuzione per i primi 6 mesi e 50% della stessa per i successivi 6 mesi. Il trattamento economico cesserà qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga, in complesso, durante 30 mesi i 12 mesi di malattia

Infortunio

conservazione del posto per tutto il periodo riconosciuto dall'INAIL per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea; trattamento economico: con anzianità fino a 5 anni integrazione 3 mesi 100%, 5 mesi 50% ; con anzianità oltre 5 anni integrazione 5 mesi 100%, 7 mesi 50%

CCNL Assologistica - Conservazione del posto e integrazione dell'indennità INAIL al 100% della retribuzione dal 1° giorno fino alla guarigione clinica

Maternità

conservazione del posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga della facoltà di assentarsi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza. L'azienda deve corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione, l'intera retribuzione per i primi 5 della sua assenza mesi ed il 50% di essa per il 6° mese

Part time

può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; la durata della prestazione lavorativa non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali (un lavoratore già assunto con contratto part time può richiedere di effettuare una prestazione di durata inferiore); il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili (variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa), quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto; nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere adottate modalità elastiche (variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita), nel limite massimo complessivo di ore pro capite (in ogni anno solare) pari al 20% della prestazione già concordata; la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario; per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda, al di fuori degli orari o degli schemi concordati (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la maggiorazione del 15%; consentita la prestazione di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze organizzative, da retribuire con la maggiorazione del 18%.

Assistenza integrativa

La contrattazione Nazionale e Regionale ha previsto la costituzione di Fondi ed Enti che erogano oltre 50 prestazioni ai lavoratori artigiani (dalla cura dei denti al rimborso dei ticket sanitari, visite ecc..), a Brescia agli sportelli artigianato potete trovare informazioni consulenze e gestione delle domande.

Il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo (SAN.ARTI) dà diritto ai lavoratori (a tempo indeterminato, apprendistato e assunti a contratto a termine di durata di almeno pari a 12 mesi) di chiedere prestazioni di SANITA' INTEGRATIVA
L'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato dà diritto ai dipendenti lombardi di chiedere prestazioni SOCIALI erogate dall'ente che si sommano alle prestazioni SAN.ARTI